

**Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali**

**Rinvio pregiudiziale n. C-310/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Riavvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Art. 8 bis – Attività in diversi Stati membri".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Lunds tingsrätt (Svezia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8 bis della direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

In particolare, premesso che l'articolo sopra menzionato prevede, nel caso in cui un'impresa abbia "attività sul territorio di almeno due Stati membri" e risulti insolvente, che i lavoratori dipendenti possano pretendere il pagamento dei loro diritti da parte dello Stato ove esercitavano abitualmente il loro lavoro, la Corte viene investita della questione relativa all'esatto significato da attribuire alla nozione di esercizio di "attività", da parte di un'impresa, sul territorio di almeno due Stati membri.

A tal proposito, la Corte ha chiarito che, per ritenersi che un'impresa sia titolare di "attività", oltre che nel Paese membro dove ha la propria sede, anche in un altro paese della Ue, non è necessario che essa vanti una vera e propria filiale nel territorio del secondo, essendo sufficiente, a tali effetti, l'esistenza in tale territorio di un'entità economica caratterizzata da un "contingente di risorse umane", che le consenta di espletarvi determinate operazioni.

Più precisamente, il giudice europeo ha precisato che un'impresa di trasporti non può ritenersi titolare di attività in paesi membri diversi da quelli della propria sede, nel caso in cui i suoi dipendenti eseguano consegne di merci tra lo stesso Stato della sede ed altri Stati comunitari, giacchè tale circostanza, di per sè, può lasciare impregiudicata l'altra per cui il carico, ovvero lo scarico della merce negli altri Paesi membri, avvenga ad opera di personale non appartenente alla stessa impresa per la quale opera il trasportatore al quale è affidata la consegna.

Pertanto, il mero fatto che un lavoratore, dipendente di un'impresa residente in un Paese membro, esegua semplici consegne in un altro Paese Ue, non dimostra di per sè l'esistenza, sul territorio di quest'ultimo, di una entità economica sostanziata da un complesso di risorse umane riferibili all'impresa stessa in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 16/10/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 310/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. 303/06 ex art. 234 del Trattato CE .**

"Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Art. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a) e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) – Discriminazione diretta fondata sulla disabilità – Molestie motivate dalla disabilità – Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile – Inclusione – Onere della prova".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Employment Tribunal, della pronuncia relativa all'interpretazione degli artt. 1 e 2, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se possano rientrare nella nozione di discriminazione "diretta" nei riguardi di persona portatrice di handicap, ai sensi degli articoli citati, le molestie esercitate non nei confronti dell'individuo stesso affetto da handicap, ma di quelli del soggetto che abbia uno stretto rapporto con il primo e che, proprio a causa di tale rapporto, abbia subito una discriminazione.

In proposito, la Corte ha precisato che qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che si trovi in posizione analoga e tale comportamento sia determinato dalla circostanza di trovarsi il lavoratore suddetto in stretto rapporto con un disabile, si deve ritenere che il lavoratore medesimo risulti vittima di "discriminazione diretta" ai sensi e per gli effetti della direttiva 2000/78/CE.

**Stato della Procedura**

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 303/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5- Lavoro e Affari Sociali****Rinvio pregiudiziale n C - 228/07** – ex articolo 234 del Trattato CE.

“Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 1, lett. b) e g), 10, n. 1 e 69 – Libera circolazione delle persone - Artt. 39 CE e 42 CE – Regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio – Prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità – Anticipo versato ai disoccupati richiedenti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, e 10, n. 1, del Reg. 1408/71, relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori in caso di spostamento all'interno della Comunità. In particolare è stata sollevata, in primo luogo, la questione dell'esatta qualificazione, in base al diritto comunitario, di una tipologia pensionistica ambivalente: nel caso di specie, il titolare di una pensione di “invalidità” si è visto corrispondere, a titolo di anticipo sulla pensione predetta ma a gravare sui fondi della indennità di “disoccupazione”, una rendita definita univocamente dal diritto interno come “indennità di disoccupazione”. Quest'ultima, tuttavia, risultava sottoposta ad un regime non totalmente coincidente con quello delle tipiche indennità per disoccupazione, in quanto la sua elargizione non era subordinata a presupposti come l'idoneità e la disponibilità al lavoro. Peraltro, ove la Corte avesse definito la fattispecie in termini di indennità di “disoccupazione” e non di “invalidità”, si chiedeva altresì a quale trattamento giuridico, per il diritto comunitario, essa dovesse andare soggetta. Infatti, l'art. 10 sopra menzionato prevede, fra l'altro, che una pensione corrisposta al lavoratore o ai suoi eredi a titolo di “invalidità” non può essere soppressa nel caso in cui il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro della Ue diverso da quello nel quale si trova l'istituzione erogatrice di tale pensione. Lo stesso articolo, tuttavia, mentre prevede la cosiddetta “esportabilità” della pensione di invalidità e simili, non estende tale disciplina anche alla indennità di “disoccupazione”. In proposito, la Corte ha dichiarato: 1) che una erogazione come quella, ibrida, sopra descritta, rientra nel concetto di “indennità di disoccupazione” di cui all'art. 4 della direttiva; 2) che essa è esportabile e pertanto deve essere corrisposta anche al lavoratore residente in uno Stato membro diverso da quello erogatore, ai sensi dell'art. 39 TCE sul principio della libera circolazione delle persone.

**Stato della Procedura**

In data 11/10/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-228/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

# LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

PAGINA BIANCA



**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

Il settore in questione non registra casi di sentenze emanate in conseguenza di eventuali rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, mentre rilevano 2 sentenze emesse a definizione di rinvii sollevati da giudici stranieri, non implicanti effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> <b>C-127/08</b>	Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell' Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	sentenza	NO
<b>Scheda 2</b> <b>C-524/06</b>	Cancellazione di dati registrati nel registro centrale degli stranieri – divieto di discriminazione tra cittadini comunitari. Artt. 12, 17, 18 – Trattato CE	sentenza	NO

**Scheda 1 – Libera Circolazione delle persone****Rinvio pregiudiziale n. C - 524/06 – ex articolo 234 del Trattato CE**

“Cancellazione di dati registrati nel registro centrale degli stranieri – divieto di discriminazione tra cittadini comunitari. Articoli 12, 17, 18 Trattato CE.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da parte del Oberverwaltungsgericht del Nordrhein – Westfalen (Germania) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 43 del Trattato CE - i quali prevedono, rispettivamente, il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, l'istituto della cittadinanza europea, il diritto dei cittadini europei di circolare liberamente nel territorio dell'Unione e, infine, il principio della libertà di stabilimento - nonché in merito all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 95/46/CE, il quale fissa le condizioni del trattamento dei dati personali all'interno dei Paesi membri.

In particolare, è stata posta la questione se sia compatibile con le disposizioni comunitarie sopra menzionate una normativa interna la quale preveda l'istituzione, ai fini del trattamento dei dati personali dei cittadini di Stati membri della Ue diversi dallo stato interessato, di uno specifico “registro centrale nazionale”, soggetto ad una regolamentazione distinta rispetto a quella attinente l'elaborazione dei dati personali dei cittadini dello Stato stesso, che vengano trattati unicamente nei registri comunali dei rispettivi domicili.

La Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato la conformità di tale disciplina interna alla normativa comunitaria, in particolare al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, solo a condizione che il sopra menzionato registro centrale nazionale venga istituito unicamente per consentire una più efficace applicazione della predetta direttiva 95/46/CE e, quindi, per meglio garantire la tutela delle persone fisiche titolari dei dati raccolti e segnatamente la salvaguardia del loro diritto di soggiorno all'interno dello stato interessato. Viceversa, la normativa comunitaria risulterebbe violata nel caso in cui la previsione del predetto registro centrale nazionale fosse semplicemente finalizzata all'espletamento di indagini statistiche o alla lotta alla criminalità.

**Stato della Procedura**

In data 16 dicembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 524/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Libera Circolazione delle persone**

**Rinvio pregiudiziale n. C - 127/08** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

“Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Familiari cittadini di paesi terzi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, da parte della High Court of Ireland (Irlanda), in ordine all'interpretazione dell'art. 3, n. 1 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'art. 3 dispone che la direttiva stessa e quindi i diritti da essa sanciti si applicano a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Pertanto, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la sopra menzionata normativa comunitaria, come correttamente interpretata, una disciplina interna la quale imponga al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorni in uno Stato membro di cui non ha la specifica cittadinanza, di aver previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima di recarsi nello stato ospitante, quale condizione perchè gli venga consentito di beneficiare delle disposizioni contenute nella direttiva medesima 2004/38/CE.

La Corte, con sentenza, ha dichiarato che la legislazione interna, nei termini sopra descritti, non risulta conforme alla normativa comunitaria in precedenza citata.

**Stato della Procedura**

In data 25 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 127/08, ex art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

# LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

PAGINA BIANCA

**LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO**

Anche in riferimento al presente settore, si registrano soltanto 2 sentenze emesse dalla Corte di giustizia in decisione di domande pregiudiziali proposte da giudici di Stati membri diversi dall'Italia, mentre nessun eventuale rinvio proposto da giudice italiano risulta esitato in una sentenza, ovvero in una ordinanza, a composizione del relativo giudizio.

Le 2 sentenze menzionate non sono suscettibili di incidere sul bilancio finanziario dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> <b>C-225/07</b>	Patente di guida - direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991	sentenza	NO
<b>Scheda 2</b> <b>C-1/07</b>	Patente di guida rilasciata in uno Stato membro – revoca e riconoscimento in altro Stato membro – direttiva 91/439/CE	sentenza	NO

**Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C - 225/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Revoca della patente di guida – Divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, dall'Amstagericht (Germania) in ordine all'interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CE, il quale definisce le condizioni necessarie al riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una patente di guida rilasciata in altro Paese membro.

In particolare, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la predetta normativa comunitaria una legislazione interna la quale consenta ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente rilasciata, ad un soggetto residente nello stesso Stato, dalle autorità di un diverso Stato membro, ove il titolare del documento medesimo sia destinatario di un divieto, nello Stato membro di residenza, di rilascio di una nuova patente.

In proposito, la Corte si è pronunciata con ordinanza per la conformità di tale normativa interna con la direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 3 luglio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso ordinanza relativa al rinvio pregiudiziale C - 225/07, ex art. 234 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C - 1/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Sospensione temporanea della patente di guida – Revoca dell'autorizzazione alla guida – Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Corte di giustizia è stata richiesta, da parte del Landgericht Siegen (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8 nn. 2 e 4 della direttiva 91/439/CEE, il quale disciplina i termini del riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

In particolare, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la predetta normativa comunitaria una legislazione interna la quale consenta ad uno Stato membro di rifiutare, al soggetto residente nel suo territorio che sia destinatario di un provvedimento di revoca della patente emanato dalle autorità dello Stato stesso, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata dalla pubblica amministrazione di un diverso Stato membro, anche quando la revoca da parte del primo Stato sia stata emessa in un momento successivo al rilascio del nuovo documento di guida da parte del secondo Stato.

La Corte, a riguardo, ha dichiarato tale disciplina interna compatibile con il diritto comunitario sopra menzionato.

**Stato della Procedura**

In data 20 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso ordinanza relativa al rinvio pregiudiziale C - 1/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

# TUTELA DEI CONSUMATORI

PAGINA BIANCA

**TUTELA DEI CONSUMATORI**

Per il settore in oggetto si registra soltanto una sentenza emanata a definizione di rinvio esperito, ai sensi dell'art. 234 TCE, da un giudice italiano, laddove nessun giudice straniero ha investito la Corte, a tale riguardo, di questioni pregiudiziali.

Il caso in argomento non reca implicazioni di ordine finanziario rilevanti per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> <b>C-500/06</b>	Pubblicità informativa sui trattamenti medico chirurgici di natura estetica – art. 43 e 49 del Trattato CE (Giudice di Pace di Genova)	sentenza	NO

**Scheda 1 – Tutela dei Consumatori**

**Rinvio pregiudiziale n. C - 500/06** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.

"Artt. 3, n. 1, lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE – Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico chirurgici di tipo estetico".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Giudice di Pace di Genova (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 CE, relativi, nel loro complesso, alla salvaguardia dei principi del libero mercato e della concorrenza.

In proposito, la Corte ha dichiarato essere incompatibile con tali principi, correttamente interpretati, la normativa interna di uno Stato membro la quale vieti la pubblicità, sulle reti televisive a diffusione nazionale, di trattamenti medico chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, mentre autorizza, per converso, tale pubblicità su emittenti private.

**Stato della Procedura**

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 500/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.